

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“STRADA DEL VINO VALCALEPIO
E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA”

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro, denominata “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca”, con sede legale in Largo Belotti,16 - 24121 Bergamo, presso la sede della CCIAA di Bergamo. L'associazione potrà operare anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero, qualora ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La durata della Associazione è stabilita fino al 2040. Rispetto a tale data l'Assemblea dei soci può, con propria deliberazione, disporre la proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca” si prefigge i seguenti scopi:

- a) valorizzare e promuovere il territorio a vocazione vitivinicola ed agricola, le attività agro-alimentari, la produzione delle specialità enogastronomiche, i prodotti tipici della tradizione artigianale;
- b) incentivare lo sviluppo economico mediante una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della “Strada”;
- d) definire, nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il regolamento di gestione della “Strada” ed il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell'accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;
- e) promuovere lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale dei soci in merito agli aspetti inerenti la gestione della “Strada”;
- f) garantire agli associati l'informazione tempestiva in ordine agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività ed occorrenti per l'adeguamento degli standards di qualità;
- g) esercitare una azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive a quanto previsto nel disciplinare;
- h) svolgere una attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- i) diffondere l'immagine e la conoscenza della “Strada” attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di punti di informazione, azioni di promozione e commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche, pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della “Strada”;
- j) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

ART. 3 - SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione;

- a) Produttori vitivinicoli singoli o associati e imbottiglieratori;
- b) Produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell'area di riferimento;
- c) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti a denominazione di origine DOP, IGP, dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) censiti e pubblicati sul sito di Regione Lombardia (decreto n. 4779/2018 e seguenti) e tutti i prodotti riconosciuti tradizionali, di qualità e tipici dai disciplinari della Camera di Commercio di Bergamo.
- d) Comuni, Enti locali pubblici e privati, Comunità montane interessate al territorio percorso dalla Strada del vino e dei sapori della Valcalepio, l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo;
- e) Enotecche, botteghe del vino e dei prodotti alimentari tipici;
- f) Esercenti l'attività di ristorazione e ricettive;
- g) Albergatori ed esercenti attività di alloggio extra alberghiera;
- h) Esercenti l'attività dell'agriturismo;
- i) Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi dell'associazione;
- j) Associazioni culturali e turistiche locali con scopi sociali attinenti a quelli della presente associazione e Istituti professionali scolastici dei settori interessati;
- k) altri soggetti individuati dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero degli associati è illimitato.

Requisito indispensabile dell'aspirante socio per essere ammesso a fare parte della Associazione, oltre a quanto stabilito nel Regolamento della "Strada", è la presenza costante sul territorio della provincia di Bergamo con strutture produttive in proprietà o in possesso, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi.

Per quanto riguarda le aziende di cui alle lettere a), b), possono essere ammesse a far parte della Associazione quelle aziende che sono iscritte ad un Consorzio di Tutela e le aziende che producono prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) censiti e pubblicati sul sito di Regione Lombardia (decreto n. 4779/2018 e seguenti) e tutti i prodotti riconosciuti tradizionali, di qualità e tipici dai disciplinari della Camera di Commercio di Bergamo.

Ai fini ed agli effetti previsti dal presente Statuto, i Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci ordinari, Soci onorari e Soci sostenitori.

I Soci fondatori sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione.

I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione.

I Soci onorari sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nell'ambito di azione e di ricerca sociale, economica e culturale dell'Associazione.

I soci sostenitori sono coloro che, pur non rientrando nelle categorie previste dall'art.3, intervengono con iniziative di sostegno all'associazione.

ART. 4 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere:

- a) i dati idonei ad identificare l'azienda ed il suo rappresentante nei riguardi della Associazione;
- b) la descrizione delle proprie peculiarità di prodotto e/o di processo;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e del Regolamento;
- d) la sottoscrizione del relativo disciplinare;
- e) l'impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno 3 anni consecutivi decorrenti da quello di iscrizione.

Il Comitato di Gestione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 1999, n. 268, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario, informandone il richiedente entro 45 giorni dal ricevimento della relativa domanda, e riferendone in merito alla Assemblea nella prima riunione utile. L'acquisita qualità di socio si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art.7.

ART. 5 - QUOTE SOCIALI. CONTRIBUTI

Tutti i soci, ad esclusione dei Soci onorari ai quali nulla è richiesto, si impegnano a:

- a) versare una quota di ammissione iniziale di iscrizione diversificata per categoria di appartenenza;
- b) versare una quota fissa annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
- c) una quota annuale proporzionale, diversificata per categoria di appartenenza.

L'entità delle quote è determinata annualmente dall'assemblea degli associati, su proposta del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione ha facoltà di proporre all'assemblea il versamento di contributi straordinari per particolari obiettivi.

L'associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, da privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le quote di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 non sono rimborsabili neppure parzialmente.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOCIO.

Il socio si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari, promuovere ed agevolare le finalità sociali della Associazione;
- b) permettere agli incaricati dagli organi esecutivi dell'Associazione di accedere direttamente, o insieme ad esperti, ai locali del socio destinati ad attività rientranti negli ambiti della "Strada" al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che gli incaricati dagli organi esecutivi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio, come prescritto dalle disposizioni statutarie o regolamentari dell'Associazione.

Le attività di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio dell'Associazione viene meno:

- a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica);
- b) per vendita della proprietà o per cessazione dell'attività;
- c) per recesso volontario del socio. Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con 6 mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
- d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave accertata (in particolare per quanto riguarda il rispetto del disciplinare e degli standards minimi di qualità, l'accettazione dei controlli), da comportamenti non conformi alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

In nessun caso è prevista la restituzione delle quote di cui all'art. 5, comma 1, punti a) e b), e dell'eventuale contributo straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo.

ART. 8 - SUCCESSIONE PER DECESSO O CAMBIO PROPRIETÀ

Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di 90 giorni. La domanda costituisce documento valido per instaurare un nuovo rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato.

Il Comitato di Gestione deve accertare nel nuovo socio il possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il nuovo socio non è tenuto a versare la quota di ammissione iniziale.

ART. 9 - SANZIONI.

Il socio che non adempia gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine della "Strada", è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:

- a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi della "Strada", fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
- c) esclusione dalla Associazione e dalla "Strada".

Il Comitato di Gestione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato, comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni dall'accertamento.

Avverso tale decisione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 giorni, presentando le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, in modo preciso e dettagliato, in forma scritta con lettera raccomandata. Il Collegio dei Probiviri è tenuto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del ricorso, a confermare, rettificare o annullare il provvedimento sanzionatorio preso dal Comitato di Gestione. Il ricorso da parte del Socio sospende la sanzione, salvo deliberazione in contrario del Collegio dei Probiviri per gravi e giustificati motivi.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.
- f) il Comitato Esecutivo
- g) i Comitati e le Commissioni Tecniche
- h) il Segretario

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci o legali rappresentanti o loro incaricati con procura scritta, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, rappresenta ed impegna la totalità di questi.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Comitato di Gestione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono fatte dal Presidente con l'invito scritto ai singoli soci, da inviarsi almeno 8 giorni prima della seduta. L'invito dovrà contenere le indicazioni relative al luogo e all'orario di svolgimento dell'Assemblea, oltre che specificare l'ordine del giorno dei lavori.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio può disporre di una sola delega. I componenti del Comitato di Gestione non possono ricevere deleghe da altri soci. Prima di iniziare i lavori l'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l'indicazione dei soci presenti o deleganti.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono compiti istituzionali dell'Assemblea ordinaria, non trasferibili:

- a) la discussione e approvazione del bilancio annuale (consuntivo e preventivo) dell'associazione, corredato dalle relazioni di presentazione del Comitato di Gestione e dell'organo di revisione di conti;
- b) la determinazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione;
- c) la nomina, mediante elezione, dei membri del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- d) la designazione dei soci onorari;
- e) l'approvazione del Regolamento della Associazione con la definizione degli standards minimi di qualità, per le diverse categorie di appartenenza delle aziende e delle imprese aderenti, oltre che eventuali modifiche dello stesso;
- f) la determinazione delle quote sociali di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), oltre che l'ammontare dell'eventuale contributo straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono compiti istituzionali dell'Assemblea straordinaria, non trasferibili:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione,
- c) la nomina dei liquidatori e sui loro poteri,
- d) qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

La deliberazione di scioglimento anticipato della Associazione deve riportare anche il voto favorevole di almeno la metà dei Soci fondatori ancora presenti nell'Associazione. Le votazioni avvengono di norma in modo palese; con modalità segreta su specifica richiesta della maggioranza dell'Assemblea o nel caso di nomina di persone.

ART. 14 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti. Un componente ciascuno spetta di diritto ai soci Camera di Commercio e Enti Locali; i rimanenti membri sono eletti fra i soci delle diverse categorie economiche individuate nell'art. 4, con l'intento di assicurare, nel limite del possibile, la loro rappresentanza. Fino a quando possibile, almeno 3 componenti del Comitato devono rivestire la qualifica di Socio fondatore. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggiore numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità di appartenenza alla "Strada", e a parità anche di quest'ultima il socio con maggiore età.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili. Il Comitato di Gestione può tuttavia cooptare al proprio interno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di cinque membri, che rappresentino, enti, associazioni ed organismi che partecipano al sistema dell'Associazione.

Il Comitato di Gestione provvede alla nomina di un Segretario scelto o tra i propri membri, o tra i soci, o esterno all'Associazione. Il Segretario provvede, tra l'altro, alla redazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato di Gestione è investito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza sia ordinaria che straordinaria, nei limiti fissati dall'Assemblea, e redige il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato si riunisce di norma ogni 4 mesi, su convocazione scritta del Presidente, e ogni qualvolta lo faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica o il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione mediante fax o a mezzo elettronico o di lettera raccomandata a.r. e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché le materie da trattare. In caso di convocazione di urgenza il preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

Nelle sedute del Comitato di Gestione ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nei registri dei verbali.

L'assenza non motivata di un membro a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione comporta l'immediata ed automatica decadenza dello stesso.

Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più membri del Comitato, questi saranno sostituiti, laddove possibile, per cooptazione di soci, tenuto conto del criterio della rappresentatività delle categorie. Questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che dovrà provvedere alla sostituzione.

Il Comitato predispose il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e la gestione della "Strada" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione può avvalersi dell'opera di personale assunto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, o con il ricorso ad incarichi, collaborazioni, consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

Il Comitato di Gestione può istituire e/o sopprimere sedi operative ed amministrative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di Gestione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente e uno o più Vice Presidenti sono eletti dal Comitato di Gestione fra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e la "Strada" nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima seduta.

Il Vice Presidente vicario sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente con gli stessi poteri.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i soci e/o tra esperti esterni, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica 3 anni con possibilità di rielezione. I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea al di fuori del campo sociale.

Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con l'Associazione o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Comitato di Gestione. Il Collegio dura in carica 3 anni con possibilità di rielezione.

Art. 18 – COMITATO ESECUTIVO

1. Qualora nominato dal Comitato di Gestione, il Comitato Esecutivo è composto da un numero di consiglieri, ivi compresi il Presidente, pari ad un minimo di tre e un massimo di cinque.
2. Il Comitato Esecutivo opera con le stesse modalità previste all'articolo 14 del presente statuto, in quanto compatibili, e deve riferire al Comitato di Gestione nella prima riunione utile.

Art. 19 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

1. Il Comitato di Gestione può nominare appositi Comitati e/o Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.
2. Tali Comitati e Commissioni saranno formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche socie e possono venire integrati con la partecipazione di esperti.
3. La presidenza dei Comitati e delle Commissioni spetta ad un componente del Comitato di Gestione.

ART. 20 - IL SEGRETARIO.

Il Segretario è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Comitato di Gestione.

Il Segretario:

1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento delle loro funzioni e attua le loro delibere;
2. è responsabile della segreteria e dell'eventuale personale;
3. può partecipare, senza diritto di voto se non eletto nel Comitato di Gestione, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
4. sottoscrive per validazione tutti gli atti emanati dagli organi associativi ad eccezione delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
5. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Comitato di Gestione.

ART. 21 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE.

L'Associazione "Strada dei vini e dei sapori della Valcalepio" è una associazione privata senza scopo di lucro, il cui patrimonio è costituito:

- a) dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5) del presente Statuto, dagli avanzi di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo. Le quote sono nominative ed è fatto obbligo di non trasmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e di divieto di rivalutazione della stessa. Le quote fisse annuali di cui alla lettera b) del medesimo articolo e le sovvenzioni pubbliche e private sono esclusivamente versate per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) da un eventuale fondo di promozioni future.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato di Gestione è tenuto alla redazione del bilancio, compilato con criteri di oculata prudenza. Le risultanze devono essere consegnato all'organo di revisione dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno, e deve essere accompagnato dalle relazioni del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio consta di due parti:

- a) dello stato patrimoniale e rendiconto finanziario;
- b) del rendiconto economico.

Lo stato patrimoniale e rendiconto finanziario deve essere redatto in conformità alle norme del Codice Civile.

Il conto economico deve esporre tutti i costi e ricavi imputati all'esercizio ed indicare l'eventuale avanzo o disavanzo. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato ad un fondo di promozioni future per il raggiungimento dell'oggetto sociale. E' quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità, salvo le eccezioni di legge in materia.

ART. 22 - TENUTA DEI LIBRI.

Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili da parte di qualunque socio ne faccia motivata richiesta scritta; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.

ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio e riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni volontarie senza scopo di lucro.